

REGOLAMENTO (CE) N. 594/2004 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2004****che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2799/98 ha istituito un nuovo regime agromonetario dal 1° gennaio 1999. Le modalità di applicazione di tale regime sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione⁽²⁾. Quest'ultimo stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili in base ai criteri definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati. È quindi opportuno fissare e raggruppare in un unico regolamento i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁴⁾, sono stati modificati più volte. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/93⁽⁵⁾, e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori⁽⁶⁾, stabilisce, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96, il volume minimo di produzione commercializzabile richiesto alle organizzazioni di produttori riconosciute. Trattandosi di volumi annuali, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, stabilire il fatto generatore del tasso di cambio applicabile a detto volume al 1° gennaio dell'anno cui quest'ultimo si riferisce.

- (4) L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono stabilire il livello massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro versata dai fondi di esercizio. Gli importi massimi di tale integrazione sono indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽⁷⁾. È opportuno applicare al tasso di cambio del massimale suddetto il fatto generatore applicabile all'indennità di ritiro concomitante.
- (5) Il punto 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario comunitario⁽⁸⁾, determina l'importo massimo delle spese generali che possono essere incluse in un programma operativo. Trattandosi di un importo annuale, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 e in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, applicare a tale importo il tasso di cambio applicabile agli altri elementi del rispettivo fondo d'esercizio.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽⁴⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽⁵⁾ GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).

⁽⁶⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25.

- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2808/98, per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro. È opportuno applicare tale disposizione non soltanto alle operazioni di ritiro effettuate in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, ma anche, trattandosi di operazioni connesse o analoghe, all'aiuto alle spese di trasporto degli ortofrutticoli distribuiti gratuitamente quale è previsto, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 103/2004 nonché agli importi massimi delle spese di cernita e di imballaggio dei prodotti distribuiti gratuitamente e presi in consegna, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, alle condizioni previste all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 103/2004.
- (7) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, prevede che un importo forfettario sia dedotto dai corsi rilevati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dello stesso articolo, qualora questi siano constatati nella fase grossista/dettagliante. È opportuno applicare in questo caso, e per analogia, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98.
- (8) Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 devono applicarsi al calcolo del valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94.
- (9) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (CE) n. 3223/94 («metodo fattura»), è necessario convertire in euro il prezzo d'entrata della partita in questione. Per analogia con l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98, i tassi di cambio applicabili devono essere quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
- (10) La restituzione all'esportazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 fa parte del regime degli scambi con i paesi terzi instaurato dal titolo V del suddetto regolamento. Ad essa è pertanto applicabile l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98.
- (11) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 istituisce un regime di aiuto alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di pomodori, pesche e pere. Tale regime prevede la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori. Parimenti, l'articolo 6 bis del medesimo regolamento istituisce un regime di aiuto alla produzione di fichi secchi e di prugne secche. Tale regime prevede la concessione di un aiuto al trasformatore a condizione che venga corrisposto un prezzo minimo al produttore. Visto il numero elevato di operatori, trasformatori o organizzazioni di produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, fissare il fatto generatore del tasso di cambio al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti. Occorre definire detta presa in consegna.
- (12) È opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 al prezzo di acquisto delle uve secche e dei fichi secchi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (13) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un aiuto all'ammasso di uve secche e di fichi secchi. Tale aiuto è concesso per ogni giorno di magazzino effettivo. Per motivi pratici di ordine amministrativo e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, è opportuno determinare un fatto generatore mensile per la concessione di questo aiuto.
- (14) Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 devono essere applicate al prezzo di vendita delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi d'ammasso, fissato anticipatamente in euro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (15) È opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2808/98 per le cauzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (16) La restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 e la tassa all'esportazione di taluni prodotti contenenti zucchero addizionato di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento fanno parte del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal titolo II del regolamento in questione. Ad esse è pertanto applicabile l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98.
- (17) Il regime istituito dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽²⁾, prevede un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi di limoni, pompelmi e pomeli, arance, mandarini, clementine e satsuma consegnati all'industria di trasformazione nel quadro di contratti. Visto il numero elevato di operatori, trasformatori o produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, fissare il fatto generatore del tasso di cambio al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti. Detta presa in consegna avviene all'atto del rilascio del certificato di consegna previsto all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione (GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

(18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi e del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98.
2. Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna di una partita si intende l'inizio della fornitura materiale della medesima.

CAPITOLO II

ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Articolo 2

Organizzazioni di produttori

Per la conversione in euro del volume minimo di produzione commercializzabile fissato all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1432/2003, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile a detto volume interviene il 1° gennaio dell'anno cui quest'ultimo si riferisce.

Articolo 3

Fondi di esercizio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, il tasso di cambio degli importi massimi dell'integrazione stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 103/2004 è il tasso di cambio applicabile alla corrispondente indennità comunitaria di ritiro fissato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo forfettario di cui al punto 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1433/2003 interviene il 1° gennaio dell'anno a cui si applica detto importo.

Articolo 4

Interventi/ritiri/spese di trasporto, di cernita e di imballaggio

1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'indennità comunitaria di ritiro stabilita nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo l'operazione di ritiro.
2. Il tasso di cambio applicabile alle spese forfettarie di trasporto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 103/2004 fissate nell'allegato V del suddetto regolamento è il tasso di cambio determinato conformemente al paragrafo 1.

3. Il tasso di cambio applicabile alle spese forfettarie di cernita e di imballaggio fissate all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 103/2004 è il tasso di cambio determinato conformemente al paragrafo 1.

Articolo 5

Regime del prezzo d'entrata

1. Per la conversione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 nella moneta nazionale di uno Stato membro non partecipante, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui viene rilevato il corso cui quest'ultimo si riferisce.
2. Per il calcolo del valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94, il fatto generatore del tasso di cambio dei corsi rappresentativi è il giorno cui essi si riferiscono.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (CE) n. 3223/94, il fatto generatore del tasso di cambio è quello in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

Articolo 6

Restituzioni

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98 si applica alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

CAPITOLO III

PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 7

Aiuto alla trasformazione dei pomodori, delle pesche, delle pere, dei fichi e delle prugne

1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda i pomodori, le pesche e le pere nonché all'aiuto alla produzione di fichi secchi e di prugne secche di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore.

Articolo 8

Aiuto per le uve secche e i fichi secchi

1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il giorno in cui i prodotti sono presi in consegna dall'organismo di ammasso ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo.

2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il primo giorno del mese in cui cade il giorno per il quale è concesso l'aiuto.

3. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo di vendita delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi d'ammasso, fissato anticipatamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti o il giorno del pagamento, se è anteriore.

4. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo in euro delle cauzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno della presentazione dell'offerta o della domanda d'acquisto.

Articolo 9

Restituzioni

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 e alla tassa all'esportazione di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento è il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

CAPITOLO IV

AGRUMI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE

Articolo 10

Aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la consegna dei prodotti all'industria di trasformazione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2003.

CAPITOLO V

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 11

Entrata in vigore

Il regolamento (CE) n. 293/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 293/98	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 2, paragrafo 3	—
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	—
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 4	—
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 6	—
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 9	—
Articolo 10, primo trattino	—
Articolo 10, secondo trattino	Articolo 9
Articolo 10, terzo trattino	—
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	Articolo 11
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 12